

## GEOPLANET

Geologia Applicata, Geotecnica, Idrogeologia, Geologia Ambientale,  
Pianificazione Territoriale, Percorsi geologico-storico naturalistici

Via Edison 18/a; 23875 Osnago (Lc) tel/fax 039-587201

Frazione Olgiasca N.8; 23823 Colico (Lc) tel/fax 0341-931962 tel cell 338-  
2195909 E - Mail [geoplanet@infinito.it](mailto:geoplanet@infinito.it) [studiogeoplanet@libero.it](mailto:studiogeoplanet@libero.it)

C.F. e P.IVA: 02594240133



# STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE, DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORSENIGO (CO)



## CRITERI PER L'ESERCIZIO E PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE

FEBBRAIO 2010

Dott. Geol. Maurizio Penati

Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini



---

**SOMMARIO**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2. FINALITA'</b>	<b>7</b>
<b>3. GLOSSARIO SINTETICO</b>	<b>8</b>
<b>4. FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO E TOMBATA</b>	<b>9</b>
<b>5. ZONA A DI ESONDAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>6. FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE</b>	<b>12</b>
<b>7. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.</b>	<b>13</b>
<b>8. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA</b>	<b>18</b>
<b>9. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA</b>	<b>18</b>
<b>10. DOCUMENTI PROGETTUALI</b>	<b>19</b>

---

## 1. PREMESSA

---

Il presente studio rappresenta l'elaborato tecnico di riferimento per l'individuazione del "Reticolo idrico minore di competenza comunale" del comune di Orsenigo.

La D.G.R. n° 7/7868 stabilisce che "le funzioni concernenti la manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane" a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento (BURL 15/02/02) ed inoltre provvede a "trasferire ai Comuni o alle C. M. le funzioni riguardanti la realizzazione di opere di pronto intervento".

Le successive modifiche ed integrazioni del provvedimento, di cui le più importanti sono contenute nella Del. G.R. 01/08/2003 N. 7/13950, non mutano tali disposizioni.

In funzione di quanto sopra l'Amministrazione Comunale di Orsenigo ha attivato, contemporaneamente all'analisi della componente geologica a supporto nella pianificazione urbanistica (ai sensi della L.R. 12), l'aggiornamento allo studio per la determinazione del reticolo idrico minore, con la valutazione dello stato dei luoghi e delle principali peculiarità idrogeomorfologiche.


L'allegato A della d.g.r. 01/08/2003 N. 7/13950 individua il reticolo idrico principale; le competenze, per gli elementi di quest'ultimo, restano in carico ad Enti superiori; con l'allegato B ("Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale") si forniscono, tra l'altro, i criteri minimi per la determinazione degli elementi del reticolo idrico, qualora l'elemento idrografico sia indicato come demaniale nelle carte catastali o secondo normative vigenti, o sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici o sia rappresentato come corso d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).


Infine l'Allegato C stabilisce i canoni regionali di polizia idraulica.


**Per il comune di Orsenigo l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo idrico principale è il T.Terrò.**


Tutti gli altri elementi idrografici presenti sul territorio comunale sono quindi ascrivibili al reticolo idrico minore e risultano pertanto di competenza del Comune.

Di seguito si riporta la carta delle fasce di rispetto in cui vengono numerati i corsi d'acqua presenti nel territorio comunale:









---

## 2. FINALITA'

---

In attuazione delle D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e 7/13950 del 01/08/2003 il Comune di Orsenigo ha proceduto alla determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza.

Ciò permette di individuare, in funzione della normativa vigente, fasce di rispetto delle aste torrentizie e aree vulnerabili legate al regime dei corsi d'acqua, all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità degli interventi ammessi, o al contrario non consentiti, nelle aree pertinenti agli elementi del reticolo.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Le zone di esondazione e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 1a, Tav1b e Tav.1c fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. Fascia di rispetto dei corsi d'acqua – rete idrica minore a cielo aperto
2. Fascia di rispetto dei corsi d'acqua – rete idrica minore tombata
3. Zona A di esondazione rete idrica minore
4. Fascia di rispetto rete idrica principale

### **FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste a cielo aperto distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica (Vedasi tavole 1a, 1b e 1c).

### **FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE TOMBATA**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste tombate, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica (Vedasi tavole 1a, 1b e 1c).

---

## ZONA A DI ESONDAZIONE RETE IDRICA MINORE

Con tali superfici sono state distinte tutte le aree di esondazione dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrica minore.

## FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE

E' stata riportata la fascia di rispetto della rete idrica principale in corrispondenza della del torrente Terrò.

L'Autorità competente sul T.Terrò nel tratto indicato in cartografia come reticolo idrico principale è la Regione Lombardia. La disciplina vigente nelle relative fasce di rispetto è il R.D. 523/1904.

L'Autorità competente sul reticolo idrico minore è il Comune di Orsenigo.

---

## 3. GLOSSARIO SINTETICO

---

**Alveo:** area delimitata da sponde nella quale defluisce sia la piena ordinaria sia la piena con portata stimata con tempo di ritorno di 25 anni.

**Area di potenziale allagamento:** area adiacente alle sponde del corso d'acqua in cui le acque perdono il loro effetto dinamico spagliandosi ed allagando tale zona.

**Bacino idrografico:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondo valle.

**Ciglio di sponda:** linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.

**Piena ordinaria:** portata o livello superato o eguagliato dai massimi annuali in  $\frac{3}{4}$  degli anni di osservazione o in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di arginature.

**Reticolo idrografico minore:** il reticolo idrico minore, definito come la differenza tra il reticolo idrico principale e i torrenti e i fiumi riportati nell'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, è di competenza del comune. (D. G. R. 25-01-2002 n.7/7868).

**Reticolo idrografico principale:** appartengono al reticolo idrografico principale i corsi d'acqua classificati pubblici riportati nella legge 8 agosto 1985 n. 431 e ai sensi del testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici.

**Fascia di rispetto rete idrica minore:** area corrispondente all'alveo del torrente e alle sponde idrografiche destra e sinistra definita come ambito di rispetto del reticolo idrico minore come determinato in applicazione dei criteri della d.g.r. n° 7/13950, allegato B.

**Autorizzazione a soli fini idraulici:** rilascio di concessione comunale successivamente alla verifica idraulica del torrente da parte di un tecnico abilitato

**Concessione di occupazione demaniale:** permesso rilasciato per occupazione temporanea della zona demaniale

**Nulla osta:** permesso rilasciato dall'ente comunale previa autorizzazione con allegati progettuali.

**Nulla osta idraulico:** quando gli interventi proposti ricadono in zona di asservimento idraulico (in genere entro i 10 m dal corso d'acqua e su terreno privato) e/o non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (ad es. posa di recinzioni, posa di tubazioni, taglio e/o rimozione piante e materiale vegetale in alveo, ecc.).

#### **4. FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – RETE IDRICA MINORE A CIELO APERTO E TOMBATA**

Con tali superfici sono state individuate tutte le fasce di rispetto delle aste a cielo aperto e delle aste tombate.

Nelle fasce di rispetto distinte nelle Tavole 1a , 1b e 1c allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

##### **Attività vietate:**

**Art.1** – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti di terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia tra 0 e 10 m dal ciglio della sponda per i corsi a cielo aperto e , tra 0 e 4 m dal ciglio della sponda per i corsi tombati intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine.

**Art.2** – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

**Art.3** – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

**Art.4** – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

**Art.5** – E' assolutamente vietata la realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante;

**Art.6** – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede

esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinanti nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

**Art.7** – Sono assolutamente vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

**Art.8** - Per le zone residenziali che lambiscono i Torrenti della rete idrica minore comunale sia mappati che non mappati, nelle Fasce di rispetto definite dalle Tavole 1a, 1b e 1c, è vietata la realizzazione di nuovi balconi sui fronti degli edifici prospicienti l'alveo sino ad altezza di 4 m calcolati dall'altezza di massima piena del Torrente.

**Art.9** – Sono ammessi movimenti di terra in una fascia compresa tra 0 e 4 m dal centro della tubazione interrata, soltanto per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali.

#### **Attività consentite:**

- a) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- c) interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;

- 
- d) attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.
  - e) taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;
  - f) interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione;
  - g) interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
  - h) per le zone residenziali che lambiscono i Torrenti della rete idrica minore comunale sia mappati che non mappati, nelle fasce di rispetto definite dalle Tavole 1a, 1b e 1c, con larghezza di 4.0 m da ciglio della sponda, sono consentiti interventi di cui alla L. 457/78 art.31 commi a, b,c, d.
  - i) La manutenzione delle sponde e delle scarpate del reticolo idrico minore esterne all'area demaniale spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amm.ne Com.le può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc) a cura e spese dei proprietari, con apposita ordinanza sindacale. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amm.ne com.le può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.
  - j) In accordo con l'Art. 12 del R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua". "I lavori a fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
  - k) In caso di necessità di definire o modificare le aree demaniali si farà riferimento alle procedure elencate all'Art. 9 della Dgr. N. 7/13950 del 01 agosto 2003.
  - l) In relazione a quanto stabilito dall'All. B alla DGR 7/13950, ed essendo l'intero territorio soggetto a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla competente D.G. della Regione Lombardia, o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/97 e dalle successive modificazioni.

- m) Il tratto di corso d'acqua identificato con il n. 9 e tombato tra le quote 344.2 m s.l.m. e 340 m s.l.m. dovrà essere ripristinato con andamento originario a cielo aperto come da dichiarazione con protocollo n. 985 del 24 marzo 1988, a firma del proprietario Sig. Drighetto Franco.
- n) **CASI PARTICOLARI** In presenza di un corso d'acqua di reticolo minore presente in cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M.) ma non riportato in mappa catastale, i relativi provvedimenti autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non potranno comportare occupazione di area demaniale.
- o) **Per le fasce di rispetto posizionate sul confine comunale, si dovrà provvedere all'attivazione di una convenzione tra i comuni confinanti in modo che per i tratti confinanti le domande e la gestione dei corsi d'acqua interessati siano uniformi tra di loro.**

In tale convenzione dovranno essere esplicitate le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle concessioni e precisati i criteri per la gestione comune del corso d'acqua, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- Ente a cui indirizzare le domande;
- Ente che introita i canoni;
- Criteri di ripartizione dei canoni;
- Gestione del tratto di corso d'acqua al confine comunale.

## **5. ZONA A DI ESONDAZIONE**

---

Nelle zone A distinte nelle Tavole 1a, 1b e 1C allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica, in particolare è stato distinto il seguente articolo normativo:

**Art.1** – E' vietata la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti di terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto.

## **6. FASCIA RETE IDRICA PRINCIPALE**

---

All'interno del territorio comunale è presente il torrente Terrò appartenente alla rete idrica principale:

Per tale Torrente valgono i seguenti articoli normativi:

**Art.1** – L'autorità idraulica è rappresentata dalla Regione Lombardia STER di Como

**Art.2** - Per le fasce di rispetto di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico principale valgono le norme definite dal Regio Decreto n. 523 del 1904 e del Codice Civile dal 915 al 917 , 942,945,946 e 947.

---

## 7. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

---

I canoni regionali di polizia idraulica sono stati definiti dalla normativa vigente. Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni.

Attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:

- ❖ linee telefoniche;
- ❖ grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- ❖ piccole teleferiche;
- ❖ ponte canale;
- ❖ altro attraversamento aereo;

Attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:

- ❖ linee elettriche
- ❖ linee telefoniche
- ❖ acquedotti
- ❖ fognature
- ❖ gasdotti e metanodotti
- ❖ cunicoli tecnologici
- ❖ sottopassi, sifoni
- ❖ manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- ❖ tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
- ❖ tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- ❖ passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ❖ ponte carreggiabile
- ❖ guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali

Viabilità sotterranea:

- ❖ sottopassaggio pedonale
- ❖ sottopassaggio carreggiabile
- ❖ viabilità arginale comprese le rampe di accesso

Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante

Scarichi acque;

- ❖ acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
- ❖ scolmatori troppo pieni acque fognarie
- ❖ acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
- ❖ acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati

- ❖ acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo

Occupazioni di aree demaniali:

- ❖ pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
- ❖ posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
- ❖ posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
- ❖ appostamenti fissi di caccia
- ❖ occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
- ❖ muri di contenimento e difese spondali
- ❖ occupazioni area demaniale in aree protette
- ❖ occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

Di seguito si riportano i canoni stabiliti dall'all. C della d.g.r. 7/13950.

## ALLEGATO C

## CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

A	Attraversamenti aerei	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m <sup>2</sup>	€ 3,04 al m <sup>2</sup>	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m <sup>2</sup>	€ 5,07 al m <sup>2</sup>	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m <sup>2</sup>	€ 10,14 al m <sup>2</sup>	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
<b>B</b>	<b>Attraversamenti in sub-alveo</b>			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Aquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m <sup>2</sup>	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m <sup>2</sup>	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m <sup>2</sup>	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
<b>C</b>	<b>Tombinature</b>			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1962, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
<b>D</b>	<b>Transito di sommità arginale</b>			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
<b>E</b>	<b>Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua</b>			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carribile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carribile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
<b>F</b>	<b>Sfalcio erbe - taglio piante</b>			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
<b>G</b>	<b>Scarichi acque</b>			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatore troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m <sup>3</sup> /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m <sup>3</sup> /sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m <sup>3</sup> /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m <sup>3</sup> /sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m <sup>2</sup> di superficie		€ 91,26 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m <sup>2</sup> di superficie		€ 146,02 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m <sup>2</sup> : monofacciali € 35,00 m <sup>2</sup> , bifacciali € 56,00 m <sup>2</sup>			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,06	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guardisecialoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

---

## NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

---

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

---

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

---

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

---

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

---

- Per quanto riguarda le tombature, premesso che se le opere di tombatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

---

- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

**Art.1** - Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore) [D.d.s. n. 21482 del 3/12/2003]

**Art.2-** I modelli per i provvedimenti-tipo da utilizzare per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale sono pubblicati con D.D.G. 25125 del 13/12/2002.

## 8. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA

---

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie (caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune e i relativi canoni sono stabiliti dall'all. C della d.g.r. 7/13950.

## 9. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

---

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

---

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

- *Bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche.*

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitare il ristagno e il deterioramento della qualità.

## **10. DOCUMENTI PROGETTUALI**

---

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio

idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto.

Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere la seguente documentazione:

- Planimetria quotata in m slm dell'area di intervento (scala almeno 1:200).
- Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
- Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20.
- Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto).
- Documentazione fotografica.
- Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio.
- Relazione agronomico forestale.

Febbraio 2010



*Dott. Geologo Maurizio Penati*



*Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini*